

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 11 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.95 del 24-04-2017, Suppl. Ordinario n. 20, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto la definizione agevolata delle liti pendenti, tramite presentazione entro il 2 ottobre 2017, di una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia. Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora e, ove il contenzioso abbia per oggetto le sanzioni non collegate al tributo, lo stralcio avviene nell'ammontare pari al 60% di quanto accertato.

### **BENEFICIARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

La nuova rottamazione delle liti si applica solo alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e a condizione che la costituzione in giudizio del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dal grado di giudizio in cui si trova. Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto che possano avvalersi della medesima definizione agevolata anche gli enti territoriali. Pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in esame le controversie instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Parimenti escluse sono le controversie per le quali, alla data della domanda di accesso alla rottamazione, sia già intervenuta una pronuncia definitiva e le liti relative alle risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi, accise, Iva all'importazione) e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

### **AGEVOLAZIONI PREVISTE**

Gli aderenti dovranno corrispondere tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado oltre agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso invece di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in commento.

La somma dovuta per la definizione, cosiddetto "*importo lordo dovuto*", è costituita:

- da tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo. In particolare, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso;
- dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del DPR n. 602 del 1973, calcolati sull'importo dei tributi recati dall'atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell'atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.

Dall'importo lordo dovuto per la definizione vanno scomputati, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11, "quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225".

Più precisamente, l'importo da versare per la definizione, cosiddetto "*importo netto dovuto*", si calcola al netto di:

- a) somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero del giudizio. Possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@PEC.studiosaracino.it](mailto:info@PEC.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

spettanza dell'Agenzia delle entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire. Si ritiene che tra le somme scomputabili rientrino altresì gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate. In sintesi, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato, esclusi solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.);

b) somme dovute per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'articolo 6 del DL n. 193 del 2016, cosiddetta rottamazione dei ruoli. Qualora per gli importi oggetto della controversia, o parte di essi, sia stata presentata anche la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate nel termine previsto dal comma 2 della stessa disposizione (21 aprile 2017), tali somme vanno scomputate dall'importo lordo, a prescindere dal fatto che tali somme siano state integralmente pagate. Ovviamente, poiché le somme scomputabili sono solo quelle di spettanza dell'Agenzia delle entrate, non vanno scomputati gli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 6 del DL n. 193 del 2016, di spettanza dell'agente della riscossione (aggio, rimborso delle spese per le procedure esecutive e rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento).

Tra le somme scomputabili ai fini della determinazione dell'importo da versare per la definizione agevolata delle liti rientrano, dunque, tutte le somme di spettanza dell'Agenzia delle entrate, comprese quelle relative a sanzioni ed interessi. Diversamente, per la rottamazione dei carichi, la lettera b) del comma 8 dell'articolo 6 del DL n. 193 del 2016 stabilisce che "b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ...".

Non vanno scomputati, inoltre, gli interessi per dilazione di pagamento di cui all'articolo 21, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, che si applicano per il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del citato articolo 6.

Se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016 risultano maggiori o uguali all'importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017.

Si evidenzia in ogni caso che, qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all'importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza.

Si fornisce qui di seguito un prospetto con l'indicazione dei tassi di interesse con riferimento alle principali imposte, da utilizzare per il calcolo degli interessi contenuti nell'atto impositivo fino alla data di notifica del medesimo e per il calcolo degli interessi dovuti fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

<b>Imposta</b>	<b>Tasso di interesse da applicare dal giorno successivo alla scadenza del pagamento dell'imposta fino alla data di notifica dell'atto impugnato</b>	<b>Tasso di interesse da applicare per i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto impugnato</b>
<b>IRPEF/IRES</b>	Dal 01/07/2003 al 30/09/2009 <b>2,75% annuo</b>	Dal 01/07/2003 al 30/09/2009 <b>2,75% annuo</b>
<b>IVA</b>	Dal 01/10/2009 <b>4% annuo</b>	Dal 01/10/2009 <b>4% annuo</b>

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

IRAP		
<b>REGISTRO</b>	Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 <b>1,375% semestrale</b>	Dal 01/07/2003 al 30/09/2009 <b>2,75% annuo</b>
<b>IPOTECARIA CATASTALE</b>	Dal 01/10/2010 <b>3,5% semestrale</b>	Dal 01/10/2009 <b>4% annuo</b>
<b>DONAZIONE</b>		
<b>SUCCESSIONE</b>	<b>4,5% semestrale</b>	Dal 01/07/2003 al 30/09/2009 <b>2,75% annuo</b>
<b>IPOTECARIA CATASTALE</b>	Dal 01/01/2010 <b>2,5% semestrale</b>	Dal 01/10/2009 <b>4% annuo</b>

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'agenzia delle entrate, tramite il provvedimento n. 140316/2017, intitolato "Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate", ha approvato la domanda da presentare entro il **2 ottobre 2017**.

Il modello di domanda si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l'atto impugnato; l'importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

Il modello è reperibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Entro il termine del 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo.

La trasmissione della domanda va effettuata dall'interessato:

- direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l'esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

## RATE CONCESSE E RELATIVE SCADENZE

Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di tre rate nei termini previsti dall'articolo 11 del DL n. 50 del 2017. Non è ammesso il

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

pagamento rateale se gli importi da versare non superano duemila euro. Il limite di duemila euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.

Le tre rate concesse vengono così suddivise: il 40% dovrà essere corrisposto entro lo stesso termine di presentazione delle domande, il 2 ottobre 2017, un altro 40% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017 e il residuo 20% entro il 30 giugno 2018. Considerato che la norma consente il versamento fino a un massimo di tre rate, è facoltà del contribuente eseguire il versamento anche in due rate, tenendo tuttavia presente che in tal caso la prima rata deve essere comunque di importo pari al 40% del totale e va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017, mentre la seconda e ultima rata deve essere di importo pari al residuo 60% del totale e va pagata entro il termine del 30 novembre 2017. Per le rate successive alla prima sono comunque dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Nel caso in cui il contribuente abbia fatto domanda per la rottamazione delle cartelle ex art. 6, D.L. 193/2016, potrà avvalersi della definizione delle controversie solo unitamente a quella delle cartelle. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L'eventuale diniego della definizione verrà notificato entro il 31 luglio 2018.

## LIEVE INADEMPIMENTO

E' importante notare che al comma 5 dell'articolo 11 del DL 50/2017 si fa riferimento all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, secondo cui "il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni".

## MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE RATE

Con la risoluzione n. 108/E del 01/08/2017 intitolata "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50", l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento, tramite modello di pagamento F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie. Si ricorda che è ammessa la compensazione degli importi dovuti attraverso l'utilizzo di eventuali crediti vantati dal contribuente.

I codici tributo indicati nella tabella sottostante vanno esposti nella sezione "ERARIO" esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", per i quali si riportano anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Region e/Rrov./Mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	8121	IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DL n. 50/2017	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8122	Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle	NON COMPILARE	AAAA

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

			controversie tributarie - art. 11 DL n. 50/2017		
COMPILARE	NON COMPILARE	8123	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DL n. 50/2017	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8124	Irap e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DL n. 50/2017	CODICE REGIONE (tabella T0-codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8125	Sanzioni dovute relative all'Irap e all'addizione regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DL n. 50/2017	CODICE REGIONE (tabella T0-codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8126	Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DL n. 50/2017	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4-codici catastali dei comuni)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8127	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DL n. 50/2017	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4-codici catastali dei comuni)	AAAA

Si precisa che il campo "codice ufficio" è valorizzato con il codice della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell'Ufficio provinciale - Territorio, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle "Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Inoltre, il campo "Rateazione/Regione/Prov./mese rif.", ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella "Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome" e nella "Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato riportando nel formato AAAA il periodo d'imposta indicato sull'atto impugnato se quest'ultimo si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, Iva o Irap; in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, bisogna indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro va indicato l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, nel campo "codice fiscale" della sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. Nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

introduttivo del giudizio, unitamente all'indicazione, nel campo "codice identificativo", del codice "71" (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio).

## **EFFETTI**

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in commento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.

All'Agenzia delle entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'articolo 11 per la validità della definizione. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

**Bitonto, 18/09/2017**

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)